L'acquisto della cittadinanza italiana al compimento dei diciotto anni

Normativa

L'art. 4 comma 2 Legge 91/92 prevede che i figli di cittadini stranieri acquistano **automaticamente** la cittadinanza italiana qualora:

1. siano nati sul territorio italiano;

2. siano sempre stati regolarmente residenti sul territorio italiano;

3. presentino all'Ufficiale di Stato civile del comune di residenza dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro il compimento dei 19 anni.

Alla presenza di questi requisiti, il Sindaco del Comune di residenza dell'interessato rilascerà la certificazione di cittadinanza (art. 16 DPR 572/1993).

Ciò, comunque, non pregiudica il mantenimento della cittadinanza del paese di origine a meno che la legge di questo non vieti la doppia cittadinanza.

Il requisito della residenza legale ininterrotta

Tra i requisiti sopra indicati, in particolare, quello che nel corso del tempo ha creato maggiori problematiche in ambito giurisprudenziale è sicuramente quello **della residenza legale ininterrotta**. Il regolamento d'attuazione della legge sulla cittadinanza (D.P.R.12 ottobre 1993, n. 572), infatti, lo aveva caratterizzato in maniera totalmente restrittiva richiedendo, affinché potesse ritenersi integrato, sin dalla nascita sia il possesso dell'iscrizione anagrafica sia la titolarità di un permesso di soggiorno. Sulla base di tale interpretazione, numerosi Comuni italiani per anni hanno rifiutato di ricevere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana da parte di stranieri nati in Italia che non potessero dimostrare di avere ininterrottamente soggiornato in conformità alla legislazione in materia di anagrafe e a quella in materia di soggiorno degli stranieri.

Tale interpretazione, tuttavia, è stata ormai definitivamente superata.

La giurisprudenza ha, infatti, elaborato un'interpretazione **dell'art. 4, comma 2 l. 91/92 per cui il diritto all'acquisizione della cittadinanza italiana deve essere riconosciuto anche in capo ai minori nati in Italia ma che non siano iscritti nel registro della popolazione residente e che non siano mai stati titolari di un permesso di soggiorno.** La definizione di residenza legale a cui fare riferimento per identificare il criterio della residenza legale, infatti, è quella prevista dal

Progetto finanziato dal Citizens, Equality, Rights and Values Programme dell'Unione Europea

codice civile (art. 43), **per la quale la residenza si trova nel "*luogo in cui la persona ha la dimora abituale*" e** cioè nel luogo in cui questa di fatto si trova stabilmente, indipendentemente dalla legalità del soggiorno e dall'iscrizione formale nei registri anagrafici.

Sulla base di tale considerazione, lo straniero che avesse potuto dimostrare di avere sempre vissuto in Italia sin dalla nascita avrebbe dovuto essere riconosciuto come titolare del diritto ad acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art.4, comma 2, legge n. 91/1992 anche in mancanza di iscrizione anagrafica ininterrotta. In tal senso si è espressa la Corte di Appello di Napoli nella sentenza 1486/2012 secondo la quale ***"la residenza – recita l'art. 43 del c.c. – è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, senza alcun riferimento alla necessità di compiere l'ulteriore adempimento dell'iscrizione nei registri dell'anagrafe***" (Si veda in tal senso anche Trib. Firenze, decreto del 05.04.2013). Ciò è stato, inoltre, in seguito, definitivamente chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia del 17.05.2017 n. 12380 nella quale viene affermato che: "*La verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figli di genitori stranieri al compimento della maggiore età, comporta che* ***debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrato con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica***.".

Tale interpretazione dell'art. 4 comma 2 L. 91/92 elaborata dalla giurisprudenza, è inoltre conforme ai principi e alle norme, interne ed internazionali (in particolare la Convenzione di New York per i diritti del fanciullo e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), a tutela dei minori. **La presenza sul territorio del minore non può, infatti, mai considerarsi irregolare.** Inoltre, come ha più volte osservato la giurisprudenza, **il minore versa nell'impossibilità di svolgere gli adempimenti prescritti in tema di soggiorno sul territorio** e, dunque, non possono essere fatti ricadere su di lui eventuali responsabilità dei genitori o delle amministrazioni. In questo senso, infatti, è chiarissima la sentenza n. 2758/2012 della Corte d'Appello di Milano la quale ha affermato: *"Con riguardo al requisito della residenza deve superarsi il dato meramente anagrafico e farsi invece riferimento alla dimora stabile dell'interessato (…); tenuto conto […] la sua mancata iscrizione relativa alla residenza anagrafica* ***è dipesa solo ed esclusivamente dal comportamento omissivo dei genitori****, titolari della potestà genitoriale e quindi soggetti cui competeva in via esclusiva provvedere alla tutela dell'interesse del figlio alla regolarizzazione sul territorio dello Stato*." (Si veda, in tal senso Trib. di Pordenone, decreto del 13.07.2012 ma anche Trib. di Roma, sentenza del 06.02.2015).

A confermare l'interpretazione costante della giurisprudenza e rendere quindi inequivocabile il fatto che l'iscrizione anagrafica non sia requisito indispensabile qualora sussistano diverse altre prove idonee a dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano è, inoltre, intervenuto prima il Ministero dell'Interno, che con la circolare 22/07[1] ha precisato che

[1] https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0588_circolare_cittadinanza.pdf

"*l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell' art. 4 comma 2 della legge 91/92,* ***ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica*** *(attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc)*" e poi il legislatore che, con la L. 98/13, ha riconosciuto come **eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori, o agli uffici della pubblica amministrazione, non sono imputabili ai minori, ai quali deve essere riconosciuto il diritto di provare la presenza sul territorio italiano con ogni idonea documentazione** (art. 33 del D.L. 69/2013).

E del resto, l'iscrizione anagrafica sul territorio italiano è ottenibile solo in caso di regolarità sullo stesso e sarebbe, pertanto, del tutto contraddittorio permettere a tutti i neomaggiorenni stranieri di presentare la domanda di elezione della cittadinanza italiana e, contestualmente, richiedere loro la prova della residenza (e, di conseguenza, della regolarità sul territorio).

Con tale normativa si è, pertanto, superata la problematica dell'illegittima richiesta, per l'esercizio del diritto ex art.4, comma 2, legge 91/92, della sussistenza del doppio requisito dell'iscrizione anagrafica e del permesso soggiorno, ininterrotto sin dalla nascita, in tutti i casi in cui tali mancanze siano riconducibili ad inadempimenti dei terzi.

In tal senso si è di recente espressa anche la Corte di appello di Firenze che, con sentenza dell'8.07.2021 ha sottolineato come **qualsiasi prova documentale, anche diversa da certificazioni scolastiche o mediche, è idonea purché ovviamente dimostri la residenza continuativa per tutta la minore età dell'interessato**. In particolare nella sentenza si legge: "*L'onere probatorio è stato dunque semplificato per l'aspirante cittadino che può fornire la prova della continua residenza con ogni mezzo documentale, non potendosi far ricadere sullo stesso colpe o inadempimenti dei genitori ovvero di pubbliche amministrazioni a causa dei quali non esista documentazione comprovante il requisito de quo, consentendone pertanto la prova con qualunque mezzo*". (Si veda anche Trib. Roma, ordinanze del 02.07.2019, 18.10.2022, 23.12.2022 e del 13.03.2023 e Trib. Napoli ordinanze del 17.12.2019 e 24.06.2016).

La richiesta del permesso di soggiorno al momento della presentazione della dichiarazione di elezione

Relativamente al requisito della regolarità del soggiorno, uno dei possibili motivi di rigetto della dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana è il mancato possesso di un permesso di soggiorno **al momento della sua presentazione**. Se, infatti, il minore è sempre regolare, spesso accade che al compimento dei diciotto anni lo straniero neomaggiorenne non regolarizzi la propria posizione sul territorio e, pertanto, al momento della presentazione della richiesta si trovi sprovvisto di permesso di soggiorno.

A tal proposito deve essere sottolineato come l'art. 6 del DPR n. 223/1989 prevede che "*Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità*

mediante l'esibizione di un ***documento di riconoscimento***". Ciò che viene richiesto, pertanto, non è un documento che attesti la regolarità del soggiorno del neomaggiorenne ma un documento cui sia possibile attestarne l'identità, cioè un **documento di riconoscimento** ("*ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare*" (art. 1, co. 1, lett. c) Dpr 445/2000)) o **ogni documento d'identità** ("*qualsiasi tessera munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato" art. 35 Dpr 445/2000*) quindi ad es. tramite passaporto, certificato di nazionalità, carta d'identità, patente, etc.

Anche la giurisprudenza è chiara sul tema e si è più volte espressa affermando che la mancanza del permesso di soggiorno non può essere motivo ostativo al riconoscimento della cittadinanza italiana. Sono numerose, sul tema le pronunce emanate della giurisprudenza di merito in tal senso. Il Tribunale di Roma, ad esempio, si è più volte espresso affermando il principio per cui "***Il possesso del requisito della residenza anagrafica, nonché di quello del titolo di soggiorno in corso di validità*** *al momento della richiesta di cittadinanza per elezione,* ***non sono da considerarsi elementi costitutivi ed imprescindibili ai fini della concessione dello status civitatis in oggetto****; diversamente, a tutela del preminente interesse del minore,* ***deve essere considerata sufficiente la sussistenza in concreto del requisito della residenza ininterrotta dalla nascita e fino all'integrazione della condizione temporale prevista dalla legge n. 91 del 1992, dimostrabile, tra l'altro, mediante certificazioni scolastiche o mediche****, così come peraltro già sostenuto dal diritto vivente e nella prassi amministrativa antecedenti alla riforma normativa*". (Trib. Roma, ordinanza del 06.06.2023 e del 24.04.2024).

È, inoltre, importante sottolineare che tra i documenti di identità, come definiti dalla normativa sopra indicata, rientri sicuramente **anche il permesso di soggiorno per richiesta asilo e la ricevuta attestante la formalizzazione della domanda di protezione internazionale** previsti, rispettivamente all'art 4 co. 1 e 3 D.lgs. 142/2015. A Questo è stato anche affermato dal Tribunale di Roma nella recentissima sentenza del 18.06.2024 "***la mancata richiesta e il mancato ottenimento di un permesso di soggiorno, e persino la mancata disponibilità di un valido documento d'identità da parte del ricorrente, non possano fondare il diniego della richiesta di cittadinanza ex art. 4, comma 2 della legge***

91/1992, posta peraltro la possibilità di identificarlo in ogni caso con certezza, per il tramite del rilievo foto-dattiloscopico cui è stato sottoposto *[…]* ***ai fini dell'identificazione e della scheda anagrafica quale richiedente asilo, riportante le sue generalità e la sua fotografia***". (Si veda anche Trib. Bari, ordinanza del 15.03.2023, Trib. Roma, ordinanza de 18.10.2022. Trib. Milano ordinanza del 02.03.2021).

Il requisito della presentazione della domanda entro il diciannovesimo anno di età

L'art. 33 co. 2. Dl 69/2013 prevede l'obbligo da parte dell'Ufficiale di Stato Civile di comunicare, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, allo straniero nato in Italia, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza di tale comunicazione, infatti, "***il diritto può essere esercitato anche oltre tale data***".

L'inadempimento da parte della pubblica amministrazione dell'obbligo di comunicare all'interessato la possibilità di esercitare il diritto di acquisire la cittadinanza italiana ex art. 4 co. 2, pertanto, sana qualsiasi tipo di ritardo nella presentazione della stessa.

Anche in questo caso, quindi, il legislatore, data la rilevanza del diritto all'elezione della cittadinanza italiana, ha voluto evitare che questo potesse essere compromesso per causa imputabile non allo straniero neomaggiorenne ma a soggetti terzi, siano essi gli esercenti la patria potestà e/o la PA.

Sul tema, inoltre, è possibile citare quanto affermato dal Tribunale di Roma nell'ordinanza del 08.02.2022 nella quale si legge: "*Nel merito, la pretesa è fondata. In primo luogo, circa l'età del ricorrente al momento in cui ha presentato la domanda, trova applicazione l'art. 33 della legge n. 69 del 2013 […].* ***Nella specie, a fronte dell'asserita mancata comunicazione, l'amministrazione, sulla quale gravava l'onere della prova, non ha dimostrato di aver adempiuto***". (si veda anche Tribunale di Roma, sentenza del 12.01.2024).

Adempimenti dello straniero neomaggiorenne che intende acquistare la cittadinanza italiana

Lo straniero neomaggiorenne, nato in Italia e che intende acquistare la cittadinanza italiana ex art 4 co. 2. L. 91/92 dovrà, pertanto, entro il compimento dei 19 anni recarsi nel proprio Comune di residenza per dichiarare all'Ufficiale di Stato civile del Comune che intende acquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992 presentando, oltre alla copia dell'atto di nascita o l'autocertificazione relativa alla nascita in Italia, tutta la documentazione attestante la sua effettiva presenza sul territorio italiano. Consegnata tutta la documentazione, nel caso in cui il Sindaco accerti che sussistono tutti i presupposti, verrà adottato un provvedimento di attestazione di acquisto della cittadinanza italiana e la dichiarazione andrà annotata sull'atto di nascita del dichiarante, se registrato nello stesso Comune, o, al contrario, verrà inviato l'avviso della dichiarazione al Comune presso cui l'atto di nascita è registrato. Nel caso in cui invece il Sindaco ritenga che lo straniero che ha effettuato la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992 non abbia i requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana, adotterà un provvedimento di rigetto che dovrà necessariamente formalizzato in un documento scritto. Avverso tale provvedimento è possibile presentare un ricorso innanzi al Tribunale.

La presentazione della domanda tramite PEC

Nel caso in cui lo straniero fosse impossibilitato a recarsi personalmente in Comune anni a rendere la dichiarazione entro il compimento dei 19, ad esempio perché sottoposto ad una misura di limitazione della libertà personale, oppure nel caso in cui il Comune si rifiutasse di ricevere la dichiarazione in questione, quest'ultima può essere anche trasmessa tramite comunicazione scritta via mail o, preferibilmente, via pec. La giurisprudenza, infatti, è costante nell'affermare che l'unico atto idoneo ad interrompere il decorso del termine di un anno previsto dalla legge è la manifestazione della volontà di richiedere la cittadinanza italiana. **La normativa, però, non fornisce alcuna indicazione sulle modalità di presentazione di questa:** l'art. 4 co. 2 l.91/92, infatti, prevede solo il limite temporale del compimento del 19esimo ano di età e anche il successivo art. 23 stabilisce solamente l'autorità a cui le dichiarazioni devono essere rese, senza fornire ulteriori dettagli. **Di conseguenza, in mancanza di previsioni espresse in merito alla modalità di presentazione della dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, deve ritenersi che questa abbia forma libera e possa, quindi, essere presentata anche via PEC.**

La semplice manifestazione della volontà di acquisire la cittadinanza italiana, in qualunque modo espressa entro il compimento del 19° anno di età, di conseguenza, deve essere ritenuta sufficiente affinché l'Amministrazione procedente avvii il procedimento amministrativo di verifica del rispetto degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma. Sul tema, infatti, la giurisprudenza più volte ha affermato che, entro il compimento del 19esimo anno di età, **debba essere presentata esclusivamente la richiesta di rendere la dichiarazione di cittadinanza e, al contrario, non è necessario che siano svolti tutti gli adempimenti necessari all'acquisto della cittadinanza stessa**. Sul tema sé possibile riportare quanto affermato dal Tribunale di Roma nel provvedimento del 20.09.2023: "*Ai fini perseguiti dal legislatore, quindi**, è la manifestazione di volontà che determina la cristallizzazione del termine fissato dalla legge**, a nulla rilevando pertanto l'eccezione che l'invio del modulo da parte del sig. … tramite la sua difesa sia un atto preliminare e per nulla non sostitutivo della dichiarazione di elezione della cittadinanza da farsi dinanzi all'ufficiale dello stato civile: **ciò che conta, infatti, è che la manifestazione della volontà – nella specie implicita nell'invio del modulo – sia tempestiva**.*

La dichiarazione, infatti, viene resa solo a seguito della fissazione dell'appuntamento che è incombente ed appannaggio dell'Amministrazione, non potendo in alcun modo il singolo interessato dettare l'agenda del Comune". (Si veda, nello stesso senso, Tribunale di Roma, ordinanza del 07.11.2021, ma anche Tribunale di Milano, sentenza n. 2341 del 28.02.2018).

Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
Rights and Values Programme dell'Unione Europea